



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giulia Iofrida	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazza	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

TUTELARE AMMINISTRAZIONE SOSTEGNO REGOLAMENTO COMPETENZA D'UFFICIO

Ud.23/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14038/2025 R.G.
per regolamento di competenza sollevato dalla Corte di appello di Ancona
con ordinanza depositata il 11/06/2025, nell'ambito del procedimento
R.G.n. 201/2025 di reclamo, instaurato da
avv.to [REDACTED] nominato amministratore di sostegno di
[REDACTED]
-reclamante-
contro
[REDACTED] nominata Curatore speciale di [REDACTED]
-reclamata-
avverso il decreto del 24 agosto 2024 del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Macerata, reso in data 13/5/2025-24/8/2025.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalla Consigliera Maura Caprioli.

FATTI DI CAUSA

Con reclamo presentato innanzi al Tribunale di Macerata, l'avv.to [REDACTED] [REDACTED] nominato amministratore di sostegno di [REDACTED] impugnava il decreto del 24 agosto 2024, con cui il giudice tutelare approvava il rendiconto e liquidava la somma di € 1.500,00 a titolo di equa indennità, censurando l'ammontare dell'importo, in quanto, a dire dello stesso, troppo esiguo in relazione al parametro dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione di cui all'art. 379 c.c., così come richiamato dall'art. 411 c.c..

Il Tribunale di Macerata, sul presupposto che il procedimento di amministrazione di sostegno, sotteso al reclamo proposto, era stato radicato in data anteriore all'entrata in vigore della riforma di cui al D.L. vo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), reputando applicabili le disposizioni previgenti all'emanazione del D. L.vo 149/2022 e, dunque, la non applicabilità al caso in esame, dell'art. 35, comma 4, del D.L. vo. 149/2022, non potendo il reclamo *de quo* qualificarsi come impugnazione, ritenendo la competenza a decidere, sul proposto reclamo, in capo alla Corte di Appello, in applicazione del previgente art. 720-bis cod.proc.civ., e dichiarava la propria incompetenza a decidere.

Con ricorso del 21.3.2025, l'avv.to [REDACTED] riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di Appello, chiedendo l'accoglimento del reclamo.

Con ordinanza 11.6.2025, la Corte di appello di Ancona ha sollevato regolamento di competenza ex art 45 c.p.c. rilevando che a seguito delle modifiche apportate *in subiecta materia* dal D. L.vo 10 ottobre 2022 n.



149 (c.d. "Riforma Cartabia"), i provvedimenti del Giudice Tutelare possono essere ora reclamati innanzi al Tribunale - in composizione monocratica o collegiale - a seconda della natura del provvedimento gravato, ai sensi dell'art. 473-bis.58 c.p.c.. La disciplina transitoria prevede espressamente che le disposizioni introdotte dalla novella si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023 e, dunque, rispetto ai procedimenti precedentemente instaurati (pendenti a tale data), deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento genetico del procedimento.

Il PG ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Macerata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del regolamento poiché il rapporto processuale si è validamente instaurato e non è preclusa la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii* (Cass. n. 18121 del 2016; Cass. 21985 del 2021) e spetta alla Corte di Cassazione individuare a chi spetti esaminare il reclamo.

Il regolamento di competenza va poi accolto e deve essere affermata la competenza del Tribunale di Macerata sul reclamo in oggetto.

L' art 473- bis 58 cod.proc.civ., introdotto dal Dlgs 149/2022 ed inserito nella Sezione III, del Cap III, all'interno del Titolo IV -Bis " *Norme per il procedimento in materia di persone minorenni e famiglie*" è rubricato "*Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno*" e dispone: "*Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell'art. 739.*"



Contro il decreto del Tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione".

L'inciso "*in quanto compatibili*" va letto in ragione del fatto che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, misura protettiva con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (introdotta con la legge nr. 6/2004) e meno incisiva dell'interdizione, è disciplinato anche nelle disposizioni del codice civile agli artt. 404-413 cod.civ.

Ai sensi dell'art 35 primo comma del Dlgs 2022 nr 149 (Disciplina transitoria) "*Le disposizioni del presente decreto (Dlgs 2022 nr 149), salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti*".

L'interpretazione della disposizione in oggetto ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno comporta la necessità di considerare che l'istituto dell'amministrazione di sostegno è una misura di protezione personale destinata a durare nel tempo e ad essere adattata, attraverso i decreti del giudice tutelare che ha la competenza in materia, al mutare delle condizioni ed alle sopravvenute esigenze del beneficiario. In ragione di ciò le finalità di tutela sono assicurate attraverso una pluralità di procedimenti, quello di apertura dell'amministrazione con la verifica dei relativi presupposti sostanziali e l'istituzione dell'amministratore di sostegno, secondo il procedimento delineato negli artt. 407 e 408 cod.civ.



quello della cessazione dell'amministrazione con la revoca dell'amministratore ai sensi dell' art 413 cod.civ.

Fra l'apertura e la cessazione dell'amministrazione di sostegno si collocano tutte le richieste che l'amministratore di sostegno, il beneficiario, il P.M. o le altre parti interessate (parenti, eredi, aventi causa, ecc.) possono presentare al giudice tutelare o quelle che lo stesso può attivare d'ufficio sulla scorta dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge e per le quali valgono le disposizioni degli artt. 411 e 412 cod. civ.

In tutti i casi, si tratta di richieste che danno luogo a segmenti procedimentali autonomi e distinti rispetto a quello iniziale di apertura della procedura e nomina dell'amministratore di sostegno, e che si concludono con decreti che, secondo la nuova previsione dell'art. 473 bis 58 cod.proc.civ., sono reclamabili al Tribunale ai sensi della generale regola dell'art. 739 cod.proc.civ. e non più alla Corte d'Appello (come previsto dall'art 720 bis cod.proc.civ.), con possibilità altresì di ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale collegiale.

Orbene, la descritta articolazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno come possibile pluralità di procedimenti comporta, che la disposizione dell'art 35 primo comma del D.lgs 2022 nr. 149 debba essere interpretata nel senso che l'applicazione delle nuove disposizioni fra cui l'art. 473 bis 58 cod.proc.civ., che individua nel Tribunale il giudice del reclamo avverso i decreti del giudice tutelare operi in relazione al singolo procedimento instaurato nel corso dell'amministrazione di sostegno e non in relazione al procedimento originario con cui è stata aperta l'amministrazione di sostegno e nominato al beneficiario il relativo amministratore ai sensi dell' art 407 e ss cod.civ.



Tale procedimento iniziale deve infatti ritenersi "*definito*" con il decreto di rigetto ovvero con quello di nomina dell'amministratore di sostegno e una volta trascorso il termine per il reclamo, non può essere ritenuto "pendente" nell'accezione di cui al secondo periodo dell'art. 35 cit. ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, con l'ulteriore conseguenza che per tutti i decreti emessi in un'amministrazione di sostegno aperta prima del 28 febbraio 2023 si perpetuerà la competenza della Corte d'Appello sui reclami a tutti i decreti del giudice tutelare anche se emessi dopo quella data(cfr. Cass n. 15189 del 06/06/2025),

Al contrario, deve ritenersi che l'art. 35, primo comma, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - (Disciplina transitoria), alla luce del principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., giustifichi l'interpretazione secondo la quale la competenza per il reclamo vada individuata nel Tribunale e non più nella Corte d'Appello per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se nell'ambito di un'amministrazione di sostegno aperta in epoca precedente.

La competenza per il reclamo avverso i decreti del giudice tutelare in materia di procedimenti di amministrazione di sostegno va individuata quindi nel Tribunale e non più nella Corte d'Appello per tutti i decreti del giudice tutelare, come quello in esame, emessi all'esito di un procedimento instaurato, anche nell'ambito di un'amministrazione di sostegno già aperta, dopo il 28 febbraio 2023 (Cass 2025 nr 15189; Cass 2025 nr 28890).

Ne consegue, in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, che, pronunciando sul conflitto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Macerata avanti al quale il procedimento andrà riassunto nei termini di legge.



Nessuna determinazione in punto spese, trattandosi di un regolamento d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Macerata avanti al quale il procedimento andrà riassunto nei termini di legge.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 23.01 2026.

La Presidente

Giulia Iofrida

